



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 552 del 23 OTT. 2025

OGGETTO: stipula di convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento nell'ambito delle scuole di specializzazione di area psicologica.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 23 OTT. 2025 allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 552 del 23 OTT. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Visti:

- la Legge 18/02/1989 n.56, "*Ordinamento della professione di psicologo*" che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeuta e, in particolare, l'articolo 3 che subordina l'esercizio della predetta attività ad una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali, da attivarsi ai sensi del D.P.R. 10/03/1962, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto;
- la Legge 24/06/1997 n. 196, "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*" ed il successivo regolamento attuativo adottato con Decreto Ministeriale 25/03/1998 n. 142, che statuiscono che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma persegue soltanto obiettivi didattici e di conoscenza del mondo lavorativo;
- il Decreto Ministeriale 11/12/1998 n. 509, "*Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge 15/05/1997 n. 127*" con particolare riguardo agli articoli 2 e 8;
- l'Ordinanza Ministeriale 10/12/2004 e ss.mm.ii., "*Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia*";
- il D.M. del 21/01/2019, n. 50 "*Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica*" che definisce le Scuole di Specializzazione di area psicologica e i relativi piani formativi.

Richiamati

- l'Accordo Stato Regione del 25/05/2017 con il quale sono state approvate le "*Linee guida in materia di tirocini*", ai sensi dell'art. 1, commi 3, 4 e 36 della Legge 28/06/2012, 92 "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*";
- la D.G.R. 17/01/2018, n. 7763 "*Indirizzi regionali in materia di tirocini*" che, all'allegato A, art. 4.2, riserva l'attivazione di tirocini curriculari alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante e prevede gli standard minimi per la stesura e stipula della convenzione di tirocinio curriculare ed extracurriculare, dei Progetti Formativi individuali;
- il Decreto Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro del 07/05/2018, n. 2018, di approvazione dei suddetti indirizzi;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 552 del 23 OTT. 2025

Premesso che presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede legale in Milano, sono attive, in forza del D.M. n. 50/2019 su citato, le Scuole di Specializzazione di area psicologica che rilasciano il titolo di specialista in psicologia nelle discipline ivi elencate, per il conseguimento del quale è necessario che ogni specializzando svolga attività formative professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacità professionali mediante tirocini pratici articolati in 4 anni di corso;

Dato atto che:

- con nota del 05/06/2025, agli atti, la UOC Centro Parkinson e Parkinsonismi di questa Azienda Sanitaria, per il tramite della dott.ssa Alessandra Ranghetti, Neuropsicologa e Psicoterapeuta, ha manifestato la disponibilità ad accogliere gli specializzandi iscritti alla scuola di specializzazione in Neuropsicologia, previa stipula di specifica convenzione;
- con nota di pari data, agli atti, il Direttore Socio Sanitario ha espresso parere favorevole;
- con nota del 12/06/2025 la UOC Affari Generali e Legali ha chiesto alla predetta Università la disponibilità alla stipula di specifica convenzione per accogliere gli studenti specializzandi nella disciplina di che trattasi, compatibilmente con le disponibilità e le esigenze organizzative delle Strutture interessate;
- con nota, in pari data, l'Università Cattolica del Sacro Cuore ha trasmesso il testo di convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento delle scuole di specializzazione in area psicologica, nell'ambito delle quali si annovera altresì quella di Neuropsicologia;

Evidenziato che i tirocini di che trattasi hanno sia finalità formative che di addestramento professionale sul campo legate alle esigenze e alle opportunità del mondo del lavoro e consentono la partecipazione ad una ampia gamma di attività professionali in area psicologica comprendenti l'impiego di strumenti conoscitivi, tecniche di valutazione psicologica e interventi finalizzati alla prevenzione, alla diagnosi, alla riabilitazione e al sostegno in tali ambiti;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, condiviso tra i rispettivi uffici in data 02/10/2025, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascuna delle parti, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini - CTO l'impegno a:
 - accogliere, previa valutazione della disponibilità ed esigenze organizzative delle proprie strutture n. 1 specializzando in Neuropsicologia all'anno, garantendone la formazione professionale, per un ammontare totale di n. 150 ore all'anno (artt. 1 - 2);
 - identificare un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e monitoraggio delle attività previste nei progetti formativi individuali (art. 1 - 3);
 - adottare le misure generali e specifiche che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dell'ASST, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo (art. 7);
- per l'Università Cattolica del Sacro Cuore l'impegno a:
 - individuare un tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini (art. 3);
 - redigere un progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini-CTO (art. 3);
 - assicurare i tirocinanti presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL) e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (art. 5);
 - provvedere alla formazione generale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in base all'art. 37 D.lgs. 81/08;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 552 del 23 OTT. 2025

Precisato che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 4 anni, pari a quella del corso di studio, fatta salva la necessità di garantire, in ogni caso, la conclusione dell'anno accademico in corso;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per questa Azienda Socio Sanitaria;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento delle scuole di specializzazione in area psicologica;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento delle scuole di specializzazione in area psicologica;
2. di dare atto che la convenzione in parola decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 4 anni, pari a quella del corso di studio, fatta salva la necessità di garantire, in ogni caso, la conclusione dell'anno accademico in corso;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri economici a carico di questa Azienda Sanitaria;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 552 del 23 OTT. 2025

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: Dott.ssa Annalisa La Placa
Atti: 2025/1.1.3/40



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 552 del 23 OTT. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 23 OTT. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto



**UNIVERSITÀ
CATTOLICA**
del Sacro Cuore

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA PSICOLOGICA**

TRA

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede in L.go Gemelli, 1, Milano, codice fiscale 02133120150, partita IVA 02133120150, nella persona del suo Direttore della sede di Milano, Dott. Gatti Mario Cesare, nato a Milano il 29/05/1961, (C.F. GTTMCS61E29F205Y),

E

(Nome dell'Azienda/Ente ospitante) AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO G. PINI/CTO, con sede legale in MILANO Via P.ZZA CARDINAL FERRARI N. 1, cap 20100 C.F. 09320530968 e P.I. 09320530968 nella persona del suo DIRETTORE GENERALE LATTUADA PAOLA nato a Gallarate il 16/01/1962 C.F. LTTPLA62A56D869N

PREMESSO CHE

- * Presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore sono attive, ai sensi del DM n.50 del 21/01/2019, le Scuole di specializzazione di area psicologica che rilasciano il titolo di specialista in una delle tipologie di corsi di specializzazione elencati nel suddetto DM;
- * per il conseguimento del suddetto titolo occorre acquisire n. 240 crediti formativi universitari (C.F.U.) complessivi, articolati in n. 4 anni di corso e che è necessario che ogni specializzando svolga attività formative professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacità professionali mediante attività pratiche e di tirocinio che comprendano almeno i tre quinti dell'intero corso;
- * L'Ente ospitante dà la propria disponibilità a ospitare presso le proprie strutture gli specializzandi delle suddette Scuole per lo svolgimento delle attività di tirocinio finalizzato alla formazione specialistica.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1

L'Ente ospitante assicura all'interno dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini dell'acquisizione del titolo di Specialista secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

L'Ente ospitante garantisce, inoltre, che nelle proprie strutture si erogano servizi adeguati all'acquisizione del titolo di Specialista e che le attività possano essere svolte sotto la supervisione di Tutor.

ART.2

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere, per ogni anno formativo, un numero di specializzandi iscritti alle Scuole di specializzazione di area psicologica, coerente con le esigenze della Struttura/Servizio di assegnazione. Il periodo di svolgimento dei singoli tirocini sarà concordato tra il Responsabile della Struttura/Servizio e i Responsabili delle Scuole di Specializzazione mediante la definizione del progetto formativo individuale.

ART.3

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Le attività di tirocinio sono seguite e verificate da un tutor psicoterapeuta designato dall'Università Cattolica, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- * il nominativo del tirocinante;
- * i nominativi del tutor e del responsabile dell'Ente ospitante;
- * gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'Ente ospitante;

ART.4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
1. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
1. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.).

ART.5

L'Università Cattolica assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

Gli estremi delle polizze assicurative sono riportati all'interno del Progetto Formativo di cui all'Art.3.

ART.6

Al termine del periodo di tirocinio il Tutor dell'Ente ospitante, o il Responsabile della struttura presso la quale è stato svolto il tirocinio, s'impegna a firmare e timbrare il libretto del tirocinio dell'allievo che attesterà le date dei giorni di presenza del tirocinante, gli orari e le attività svolte.

ART.7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) accertare che il tirocinante abbia svolto la formazione generale sulla sicurezza ai sensi dell'art. 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" del D.Lgs. n. 81/08 conseguendo la relativa attestazione; fornire la formazione specifica.

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;

- rischio intrinseco aziendale.

ART.8

La Convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART.9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART.10

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

ARTICOLO 11

Trattamento dei dati personali

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui vengano in possesso in esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente accordo, avviene nel rispetto ed in adempimento alle previsioni del D.P.R. n. 328 del 2001 e s.m.i.

Gli studenti tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e dovranno osservare diligentemente le istruzioni loro impartite dal soggetto ospitante astenendosi, in ogni caso, dalla divulgazione di qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio e/o in ragione dello stesso.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto comunque salvo il rispetto dei termini previsti dalle norme.

ARTICOLO 12

Anticorruzione e Trasparenza

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni e dalla legge n. 190/2012 Piano triennale di prevenzione della corruzione, confluito per il Soggetto Ospitante nel PIAO (Piano Integrato di attività e organizzazione), nonché rispettivamente dal proprio Codice Etico, Codice di Comportamento, contenenti gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei Codici Etici, Modelli di Organizzazione 231, Codice di Comportamento e Piano Integrato di attività e organizzazione, come consultabili sui rispettivi siti Internet, per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio qualora applicabili con riferimento alla struttura

La violazione dei summenzionati documenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ex art. 1456 del Codice Civile, nonché il diritto delle Parti di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Foro di competenza

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al Foro di Milano

ARTICOLO 13

Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____ data _____

Direttore di sede Università Cattolica del Sacro Cuore _____

Direttore/presidente/rappresentante legale Ente ospitante _____

www.AlboPretorionline.it